



MILANOSPORT S.p.A.
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano
Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191
sito internet: www.milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DIDATTICO DEI CORSI IN AMBITO ACQUATICO ED ASSISTENZA ALLA
BALNEAZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DA MILANOSPORT S.p.A.
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO
REP. 4/2023 - CIG: 9734988E39



Milanosport S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
REP. 4/2023

Pagina 1 di 26

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - ELENCO DEGLI IMPIANTI
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - CORRISPETTIVO ED AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO
- ART. 5 - REVISIONE PREZZI
- ART. 6 - ANTICIPAZIONI
- ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 8 - PAGAMENTI A SALDO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE
- ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 10 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 13 - FORMAZIONE
- ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 16 - VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 20 - SUBAPPALTO
- ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 24 - GESTIONE DEI SINISTRI
- ART. 25 - PENALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 - RECESSO
- ART. 28 - RISERVATEZZA
- ART. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 30 - CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 31 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 32 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 33 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 34 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 35 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 36 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 37 - FORO COMPETENTE
- ART. 38 - ELENCO ALLEGATI: N . 16 Piani Vasca

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio didattico dei corsi in ambito acquatico ed assistenza alla balneazione negli impianti sportivi gestiti da Milanosport S.p.A. di proprietà del Comune di Milano REP. 4/2023 - CIG: 9734988E39.

Il Servizio didattico è necessario allo svolgimento dei corsi in ambito acquatico che saranno organizzati e gestiti da Milanosport S.p.A., così come l'attività di assistenza alla balneazione durante le ore di attività in acqua, programmate e richieste da Milanosport S.p.A. (di seguito, Stazione Appaltante).

Il Servizio dovrà svolgersi presso i siti indicati nel successivo art. 2 (di seguito, definiti anche Centri o Impianti), secondo le modalità ed i termini descritti nel presente Capitolato.

ART. 2 - ELENCO DEGLI IMPIANTI

I siti presso i quali l'Appaltatore dovrà svolgere il Servizio, tutti ubicati nella città di Milano, sono i seguenti:

- 1) C.B. Cardellino - Via del Cardellino n. 3 - 20147 - Milano
- 2) C.B. Sant'Abbondio - Via Sant'Abbondio n. 12 - 20142 - Milano
- 3) C.B. Romano - Via Ampere n. 20 - 20131 - Milano
- 4) C.B. Cambini-Fossati - Via Cambini n. 4 - 20132 - Milano
- 5) C.S. Murat - Via Dino Villani n. 2 - 20159 - Milano
- 6) C.S. Procida - Via G. da Procida n. 20 - 20149 - Milano
- 7) Piscina Arioli Venegoni - Via Arioli Venegoni n. 9 - 20153 - Milano
- 8) Piscina Bacone - Via Piccinni n. 8 - 20131 - Milano
- 9) Piscina Carella-Cantù - Via A. Graf n. 8 - 20157 - Milano
- 10) Piscina Cozzi - Viale Tunisia n. 35 - 20124 - Milano
- 11) Piscina De Marchi - Via E. de Marchi n. 17 - 20125 - Milano
- 12) Piscina Iseo - Via Iseo n. 10 - 20161 - Milano
- 13) Piscina Mincio - Via Mincio n. 13 - 20139 - Milano
- 14) Piscina Parri-Mengoni - Via L. Mengoni 5/B - 20152 - Milano
- 15) Piscina Quarto Cagnino - Via Constant n. 15 - 20153 - Milano
- 16) Piscina Solari - Via Montevideo n. 20 - 20144 - Milano
- 17) Piscina Suzzani - Via Beccali n. 7 - 20162 - Milano

La riduzione, anche temporanea, degli Impianti del suindicato elenco, le conseguenti prestazioni in diminuzione da qualsiasi motivo originate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: restituzione di impianti alla proprietà; chiusura impianto per manutenzione/ristrutturazione/riqualificazione; cause di forza maggiore; assegnazione impianto in concessione a soggetto diverso da Milanosport), che dovesse verificarsi in corso di appalto, non consentirà all'Appaltatore di sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta, o di risolvere il contratto. Allo stesso modo, il perimetro degli impianti oggetto di appalto potrebbe subire un'integrazione per l'assegnazione in gestione alla Stazione Appaltante di altri Impianti; in questo caso si darà luogo ad un'integrazione del monte ore.

Pertanto, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta, o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data indicata nell'ordine/comunicazione di Servizio del Responsabile del Procedimento o da altra data

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 3 di 26
---	--	----------------

evidenziata nella comunicazione di affidamento del Servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1, let. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di servizio, il Responsabile del Procedimento disporrà l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 4 – CORRISPETTIVO ED AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo è stabilito nei costi orari del Servizio posti a base di gara e soggetti a ribasso:

- a) costo orario del Servizio didattico dei corsi in ambito acquatico, come determinato dall'offerta a ribasso su € 16,57 (euro sedici/57) oltre I.V.A.;
- b) costo orario del Servizio di assistenza alla balneazione, come determinato dall'offerta a ribasso su € 15,26 (euro quindici/26) oltre I.V.A..

L'importo complessivo presunto dell'appalto è determinato dalla somma, sull'arco temporale di 36 mesi: a) del costo orario del Servizio didattico dei corsi in ambito acquatico, come determinato dall'offerta a ribasso su € 16,57, moltiplicato per il monte ore stimato presunto (208.650 ore); b) del costo orario del servizio di assistenza alla balneazione, come determinato dall'offerta a ribasso su € 15,26, moltiplicato per il monte ore stimato presunto (249.000 ore).

Si precisa che il contratto sarà stipulato a misura, pertanto, il monte ore stimato non ha valenza contrattuale poiché le prestazioni sono rese a misura.

Pertanto, l'importo complessivo presunto dell'appalto non è impegnativo per Milanosport S.p.A., ma vale come importo indicativo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità della Stazione Appaltante, la quale non presta alcuna garanzia che, in fase di esecuzione, verranno effettivamente richieste le prestazioni a misura per il valore complessivo stimato. Tale importo presunto per il Servizio potrà, quindi, variare in diminuzione, senza che l'Appaltatore possa opporre alcunché, né che possa chiedere la risoluzione o l'adeguamento del contratto e/o alcun risarcimento del danno, assumendosi l'alea di tale variabilità.

Il costo orario del Servizio quale risultante dall'offerta è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

In caso di necessità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di introdurre variazioni rispetto alle consistenze (Impianti) oggetto di appalto, con contestuale diminuzione o aumento delle prestazioni con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere alle medesime condizioni. Pertanto, l'importo complessivo presunto del contratto potrà essere adeguato in aumento od in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta, o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il costo orario del Servizio come sopra articolato, determinatosi in base alle risultanze di gara, è assunto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed è compensativo di tutti gli oneri e le prestazioni, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa.

Qualsiasi modifica delle modalità esecutive che, nel corso della durata dell'appalto, determinino variazioni economiche e/o quantitative, comunicate per iscritto (o anche oralmente, nel caso di

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 4 di 26
---	--	----------------

scostamenti minimali rispetto alle previsioni di Capitolato) dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, non può costituire per quest'ultimo motivo di riserva alcuna od impedimento alla buona esecuzione dei servizi, né daranno diritto all'Aggiudicatario di pretendere alcun indennizzo o variazione di prezzi.

Le prestazioni in diminuzione da qualsiasi motivo originate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: restituzione di impianti alla proprietà; chiusura impianto per ristrutturazione/riqualificazione), verificatesi in corso di appalto, non daranno luogo ad alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere, di norma con preavviso di almeno 24 ore, anche per le vie brevi e comunque successivamente, sempre via mail, ore e/o giornate suppletive di Servizio, che verranno retribuite come da risultanze di gara.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e, pertanto, rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Appaltatore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. L'Appaltatore qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, al netto del ribasso di gara, sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore secondo le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del succitato Decreto Ministeriale il Codice di fatturazione elettronica da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, è il seguente: XWJKNZD.

Milanosport è soggetta allo split payment a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 così come modificato dal D.L. 50/2017 convertito con L. 96 del 21 giugno 2017.

Previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della regolarità delle prestazioni rese, il Responsabile del procedimento entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla fine del mese di riferimento trasmetterà all'Appaltatore l'Ordine per l'emissione della fattura che dovrà riportarne il numero unitamente all'indicazione dei Servizi effettivamente resi nel mese di riferimento (didattica/assistenza alla balneazione) e degli Impianti in cui sono stati resi.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia e previa verifica presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 5 di 26
---	--	----------------

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti sopra citati;
- DURC irregolare;
- pendenze accertate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'importo dovuto all'Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dallo stesso alla Stazione Appaltante per penali od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

ART. 8 - PAGAMENTI A SALDO E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, della regolarità del DURC e dei pagamenti contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti dell'Appaltatore, nonché della regolarità presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 10 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche descritte nel presente Capitolato e con modalità e frequenze stabilite per i singoli Impianti da Milanosport S.p.A., che saranno determinate in funzione delle effettive iscrizioni ai corsi e comunque delle esigenze della Stazione Appaltante.

In particolare, l'attività didattica dovrà essere svolta garantendo il soddisfacimento delle caratteristiche qualitative e quantitative minime dell'attività previste nel presente Capitolato sulla base delle iscrizioni pervenute.

1. Il Servizio didattico dei corsi in ambito acquatico dovrà essere prestato secondo quanto programmato e richiesto da Milanosport, nel rispetto dei seguenti criteri:

- A. i corsi potranno essere organizzati secondo un calendario che identificherà differenti cicli:

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 6 di 26
---	--	----------------

- Invernale - indicativamente dall'ultima decade di settembre alla prima decade di giugno. Potrà prevedere corsi organizzati nei seguenti periodi:
 - Annuale - intero ciclo invernale, pianificato normalmente su 33 settimane;
 - Pentamestrale - sino alla prima decade di marzo, pianificato normalmente su 20 settimane;
 - Trimestrale - in continuità con il pentamestre e sino alla prima decade di giugno, pianificato normalmente su 13 settimane.
 - Estivo - indicativamente dalla fine del ciclo Invernale sino alla seconda decade di luglio. Potrà prevedere corsi organizzati su più periodi composti da 2 o 3 settimane.
 - Settembrino, da fine agosto sino all'inizio dell'Invernale. Potrà prevedere corsi organizzati su più periodi composti da 1 o 2 settimane.
- B. I corsi potranno essere proposti dal lunedì alla domenica, durante tutto l'arco temporale di apertura (7:00 – 23:30).
- C. I corsi saranno organizzati in lezioni.
Le lezioni, a seconda della disciplina, potranno avere durata di:
- 30 minuti;
 - 45 minuti;
 - 60 minuti;
 - 90 minuti;
 - 120 minuti.
- D. Il rapporto istruttore - numero di allievi è definito "rapporto di saturazione";
- E. I corsi che prevedono contenuti didattici saranno suddivisi in livelli di capacità;
- F. Ad ogni corso dovrà essere attribuita minimo, una risorsa-istruttore;
- G. In caso di assenze, le sostituzioni dovranno essere garantite da istruttori muniti di titoli equivalenti;
- H. Lo schema giornaliero e settimanale della programmazione sarà rappresentato nei Piani Vasca, dove verranno rappresentati orari, discipline, livelli e rapporti di saturazione.
- I. Gli istruttori dovranno essere muniti di titoli secondo quanto indicato nel successivo punto 2, let. B3);
- J. Durante tutto l'arco orario delle attività acquatiche, dovranno essere presenti sul piano vasca almeno due istruttori anche in possesso del brevetto di AABB;
- K. Ogni istruttore dovrà compilare il registro presenze corsi entro la fine del corso in svolgimento;
- L. Per i corsi di discipline specialistiche e/o sport acquatici, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- 🏊 Nuoto Neonatale;
 - 🏊 Nuoto Baby e Family;
 - 🏊 Idrobyke;
 - 🏊 Acquafitness;
 - 🏊 Pallanuoto;
 - 🏊 Acquagoal;
 - 🏊 Sincronizzato;
 - 🏊 Tuffi.

Sarà necessario personale specializzato, ovvero gli istruttori dovranno essere in possesso anche di attestati specialistici e/o comprovato *training* formativo per la specifica disciplina;

- M. Si richiede attività di formazione continua e costante di tutto il personale docente unitamente ad almeno un aggiornamento annuale in tutte le discipline acquatiche;
- N. Dovranno essere realizzate azioni di monitoraggio focalizzate sulle modalità di erogazione del servizio da parte degli operatori, attraverso schede di autocontrollo condivise, quanto ai criteri, con Milanosport.



- O. Ciascun istruttore dovrà avere schede che gli consentano di verificare l'avanzamento dell'attività di istruzione in modo da creare un processo di crescita (tecnico/sportivo) costante e continuo per l'allievo in modo che l'insegnamento impartito tra e sugli impianti risulti omogeneo;
- P. gli istruttori dovranno avere un comportamento ed un linguaggio consoni alla mansione ricoperta;
- Q. al fine di favorire e stimolare una maggiore frequenza degli allievi, gli istruttori dovranno trasferire l'aspetto ludico e la gratificazione motivazionale agli allievi;
- R. al termine delle lezioni, gli istruttori dovranno garantire il riordino del materiale didattico;
- S. alla chiusura del periodo di corsi gli istruttori dovranno rilasciare ad ogni singolo corsista (per i corsi richiesti) il brevetto riportante il livello ottenuto;
- T. l'Appaltatore dovrà provvedere alla compilazione di schede di valutazione dei propri collaboratori (i criteri della scheda di valutazione dovranno essere concordati con Milanosport);
- U. l'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione delle linee guida didattiche ed obiettivi finali dei corsi, d'intesa con Milanosport;
- V. gli Istruttori come gli Assistenti Bagnanti dovranno essere muniti di divisa che identifichi il ruolo e che riporti possibilmente il logo di Milanosport

2. **L'attività di assistenza alla balneazione** dovrà essere prestata, durante le ore di attività in acqua, secondo quanto programmato e richiesto da Milanosport, nel rispetto dei seguenti criteri:

- A. il personale deve essere qualificato secondo i requisiti di legge previsti per il servizio di assistenza alla balneazione; saranno richieste, le fotocopie dei brevetti che dovranno essere consegnate presso ogni Impianto, relativamente alla titolarità del servizio prestato non oltre una settimana prima dell'inizio del servizio;
- B. **tutti gli AABB dovranno essere dotati di brevetto BLSA**; nonché dei dispositivi di sicurezza (fischietto, ecc.) e conoscere le procedure di sicurezza dell'impianto, compreso il piano di evacuazione;
- C. curare l'erogazione del servizio, assicurando l'adempimento secondo quanto programmato disposto e richiesto da Milanosport;
- D. garantire il supporto al personale Milanosport per le operatività di gestione della vasca (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: messa in funzione dei puliscifondo; lettura valori dell'acqua come temperatura e cloro, segnalando al referente di Milanosport eventuali anomalie che non consentissero l'esecuzione del Servizio in vasca; approntamento corsie);
- E. attività di aggiornamento stagionale specifica sul salvamento, prevista in almeno due stages.
- F. attività di aggiornamento stagionale specifica sul BLSA, prevista almeno in uno stage.

Dovrà essere garantita la copertura del servizio in ogni situazione e circostanza con la sostituzione di eventuali assenze con profili adeguati ed equipollenti, nel rispetto delle normative di legge e dei brevetti riconosciuti.

A. Sistema organizzativo del Servizio e sostituzione del personale:

- A1) Descrizione delle modalità di svolgimento del Servizio e strumenti di valutazione dell'apprendimento del corsista attraverso la verifica didattica e loro applicazione, a titolo di esempio, schede di verifica:
 - in fase d'inizio corso;

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 8 di 26
---	--	----------------

- *in itinere*, con azioni correttive in funzione degli obiettivi stabiliti;
 - in fase finale del corso come valutazione complessiva.
- A2) Descrizione dei possibili margini di efficacia dell'insegnamento, ad esempio miglioramento del rapporto n° insegnante/corso (saturazione). Descrizione della strategia per aumentare l'efficacia dell'insegnamento.
- A3) Strumenti di monitoraggio dell'omogeneità e della continuità del Servizio didattico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo delle assenze e sostituzione degli istruttori, ritardi, ecc., in funzione anche del riscontro dell'utenza in termini di gradimento/frequenza).

B. Assetto del personale

- B1) piano organizzativo del personale rispetto alle modalità di identificazione e riconoscimento del personale, ad esempio tesserini e/o badge;
- B2) personale in possesso di titoli rientranti nel sistema SNaQ o rilasciati da operatori riconosciuti dal CONI;
- B3) Personale in possesso di titoli base, qualifiche professionali, brevetti:
 [rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto da a. ad n. (nuova denominazione qualifica)]
- a. Istruttore
 - b. Aiuto Allenatore Unico
 - c. Coordinatore
 - d. Allenatore Pallanuoto
 - e. Allenatore Nuoto Sincronizzato
 - f. Aiuto Allenatore Tuffi
 - g. Allenatore Nuoto
 - h. Titolo Specialistico Acquaticità
 - i. Istruttore Specialistico Fitness in Acqua
 - j. Allenatore Capo Pallanuoto
 - k. Allenatore Capo Nuoto Sincronizzato
 - l. Allenatore Capo Tuffi
 - m. Allenatore Capo Nuoto
 - n. Allenatore Capo Nuoto per Salvamento
 - o. titoli base, qualifiche professionali, brevetti, rilasciati da EPS
 - p. titoli base, qualifiche professionali, brevetti, rilasciati da altri soggetti qualificati
 - q. Laurea in Scienze Motorie

B4) Brevetti BLSD

C. Formazione ed aggiornamento

- C1) Descrizione del piano di formazione ed aggiornamento (oltre quello annuale) del personale impiegato. Gli istruttori dovranno essere in possesso anche di attestati specialistici e/o comprovato training formativo per la specifica disciplina.
- C2) Descrizione delle iniziative che innovino e completino il percorso curricolare dell'utente, ad esempio organizzando eventi e manifestazioni che possano fidelizzare ed attrarre l'utenza. Contenuti, modalità e tempi.

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 9 di 26
---	--	----------------

D. Progetti didattici

Descrizione dei progetti didattici o tecnici (modalità di apprendimento, di erogazione del corso, monitoraggio dei *gap* formativi *in itinere*, misurazione grado di soddisfazione, relazione finale, ecc.) nelle seguenti discipline specialistiche e/o sport acquatici, a titolo di esempio non esaustivo:

-  Nuoto Neonatale
-  Nuoto Baby e Family
-  Idrobyke
-  Acquafitness
-  Pallanuoto
-  Acquagoal
-  Sincronizzato
-  Tuffi

E. Sistemi di monitoraggio dell'andamento dei corsi

Azioni di monitoraggio focalizzate sulle modalità di erogazione del servizio da parte degli operatori, attraverso schede di autocontrollo condivise, quanto ai criteri, con Milanosport. Ciascun istruttore dovrà avere schede che gli consentano di verificare l'avanzamento dell'attività didattica in modo da creare un processo di crescita (tecnico/sportiva) costante e continuo per l'allievo che faccia risultare omogeneo l'insegnamento impartito tra e sugli impianti.

F. Sistemi di monitoraggio della soddisfazione del cliente

Azioni di monitoraggio della soddisfazione del cliente.

G. Divise personale

Divisa per il personale che identifichi chiaramente il ruolo dell'Istruttore e dell'Assistente Bagnanti, personalizzata con il logo di Milanosport.

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige apposito **Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.



L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede alla redazione del Verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto trasmette tale Verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora necessario, impartisce ordini all'Appaltatore mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.

Pertanto, l'Appaltatore deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Referente dell'Appalto per l'effettuazione dei sopradetti controlli.

La Stazione Appaltante effettuerà, quindi, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suoi referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Referente dell'Appalto per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell'inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all'Art. 30.



ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore deve comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione del Contratto:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato con i relativi brevetti e con i relativi turni di Servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale con i quali poter contattare il Referente dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni:

- * deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- * deve provvedere, altresì, a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- * deve provvedere, ove tenuto, all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- * deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- * deve garantire le caratteristiche sottoindicate, considerando che, in ogni momento, su indicazione del Responsabile del Procedimento e per esso del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potranno essere verificate:
 - padronanza della lingua italiana;
 - conoscenza degli aspetti operativi legati a quanto oggetto del presente appalto;
 - conoscenza della segnaletica in uso;
 - conoscenza degli strumenti meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
- * Deve fornire indicazioni da osservare rispetto al contegno irreprensibile da assumere non solo nei confronti dell'utenza ma anche di altro personale;
- * deve fornire tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto in modo visibile ed un abbigliamento che dovrà essere riconoscibile (divisa), decoroso ed adeguato alle mansioni svolte;
- * deve vietare ai propri dipendenti nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all'Impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e senza permesso di questa;
- * impedire che siano concessi ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante;
- * deve fornire l'attrezzatura necessaria all'espletamento del Servizio, compresi tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi al Servizio svolto per tutti gli operatori, i quali devono essere edotti e formati sui rischi specifici che la loro attività comporta.

La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dalla Committente, l'Appaltatore deve attivarsi applicando le opportune sanzioni

 <p>MILANOSPORT</p>	<p>Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023</p>	<p>Pagina 12 di 26</p>
--	---	------------------------

disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Appaltatore deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione del Servizio oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 13 - FORMAZIONE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente Capitolato e suoi Allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel Servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

Tutti gli Istruttori devono essere in possesso dei titoli base ed avere, qualifiche professionali, brevetti per le discipline richieste dalla Stazione Appaltante.

Gli Assistenti Bagnati devono essere in possesso dei relativi Brevetti, ivi inclusi i brevetti BLSD.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. l'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- d. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- e. Nominare e comunicare alla Committente un Referente dell'Appalto in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo. Il Referente dell'Appalto avrà il compito di organizzare e coordinare le attività del proprio personale, e sarà autorizzato a comunicare con la Stazione Appaltante, senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultima in quanto tale funzione deve intendersi compresa nei costi di gestione dell'Appalto. Il predetto Referente dovrà rendersi reperibile anche al di fuori del normale orario d'ufficio a mezzo di telefono cellulare; allo stesso, l'Appaltatore deve conferire il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Inoltre, il Referente dell'Appalto avrà il compito di impartire al personale dell'Appaltatore le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti dalla Stazione Appaltante, anche in riferimento alla sorveglianza sull'applicazione delle misure relative alle prescrizioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- f. Osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni sugli infortuni sul lavoro nonché a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra norma analoga entrata in vigore prima della scadenza contrattuale. In particolare, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere, a propria



cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità.

- g. Adottare, nell'esecuzione del Servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. Pertanto, l'Appaltatore resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e/o a cose in conseguenza dell'esecuzione del Servizio, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente appalto. Qualora, in conseguenza dei danni di cui ante, sorgano cause o liti, l'Appaltatore deve sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l'Appaltatore deve depositare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione, nei modi e forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia dell'Appaltatore che di eventuale subappaltatore) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dall'Appaltatore (e subappaltatore) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'Appaltatore (ed eventuale subappaltatore) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le prestazioni oggetto del presente contratto saranno gestite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette a verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dell'ordine.

Il controllo delle prestazioni eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da suoi incaricati ha lo scopo di verificare l'efficacia del Servizio offerto in termini di qualità e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.



In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:

- **verifica dell'efficacia del servizio**

E' volta a misurare il livello qualitativo (efficacia) delle prestazioni erogate, mediante rilevazioni periodiche eseguite a campione sugli Impianti.

- **verifica della puntualità nell'esecuzione delle prestazioni**

E' volta a misurare, a seguito di ispezioni, la regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni. Il controllo della capacità dell'Appaltatore di rispettare le prescrizioni contrattuali in merito alla puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni potrà essere effettuato per tutte le prestazioni inserite nel programma per il mese di riferimento. La Stazione Appaltante, quindi, effettuerà ispezioni finalizzate a valutare il rispetto dei programmi delle prestazioni scegliendo le attività da controllare. Per ogni attività controllata sarà valutato il rispetto dei programmi, verificando che ciascuna di esse venga eseguita nel giorno programmato.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli e/o valutazioni sulla qualità del servizio svolto. Pertanto, previo contatto telefonico, il Referente dell'Appalto può essere convocato dalla competente struttura per effettuare sopralluoghi volti a accertare la corrispondenza tra le prescrizioni di Capitolato, i documenti di offerta e la realtà del Servizio svolto.

Ogni inosservanza accertata e verbalizzata nel corso del sopralluogo stesso dovrà essere tempestivamente sanata, nel termine indicato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'applicazione delle penalità di cui all'Art. 25.

La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'art. 102, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettua entro 5 giorni i necessari

 <p>MILANOSPORT</p>	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 15 di 26
--	--	-----------------

accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ART. 18 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente Capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti



inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 20 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto è direttamente affidata all'Appaltatore; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque non integralmente, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale abbia specificato la percentuale e/o le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Appaltatore, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l'unico e solo responsabile verso la Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;



- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, la Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Appaltatore di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) controllare che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare le seguenti clausole: 1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c.; 2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. comma 2; 3) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 4) avere validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante e comunque sino alla data di emissione del Certificato finale di verifica di conformità. Trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione definitiva deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiubente nei confronti della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito, ad istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal

 <p>MILANOSPORT</p>	<p>Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023</p>	<p>Pagina 18 di 26</p>
--	---	------------------------

Responsabile Unico del Procedimento. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Committente.

Resta salva, per la Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Committente.

ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero Servizio affidato di importo minimo fissato in 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Committente, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore esegue i servizi sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze, in qualsiasi sede, nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi.

Pertanto, l'Appaltatore è tenuto ad adottare e far adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, ogni provvedimento ed ogni cautela necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nonché la vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi nonché ad evitare, tra l'altro, qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore comunque assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità, sia civile che penale, nei riguardi della Stazione Appaltante e dei terzi, per danni che derivassero a persone o cose, in conseguenza dell'esecuzione dei Servizi affidati.



In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall'Appaltatore, quest'ultima dovrà provvedere:

- ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso alla Stazione Appaltante, garantendo a quest'ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
- a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI

L'Impresa deve notificare immediatamente alla Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 4/2023	Pagina 20 di 26
---	--	-----------------

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 - PENALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

LIVELLO	INFRAZIONE	PENALE
Lieve	Mancanza di cartellino di riconoscimento identificativo del personale, da esibire su richiesta	€ 50,00
	Mancata reperibilità del Referente/Responsabile	
	Mancata comunicazione tempestiva delle sostituzioni e delle eventuali variazioni del personale, comunque entro 24 ore, purché pianificate in modo da assicurare il servizio	
	Mancato rispetto del divieto di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante senza il permesso della stessa	
	Mancato utilizzo del vestiario distintivo e degli eventuali DPI	
Media	Ritardo superiore a 10 minuti dell'inizio del corso assegnato	€ 200,00
	Mancato rispetto del ruolo e della presenza	
	Mancato monitoraggio del corsista nei tempi e nei modi previsti	
	Mancata rilevazione puntuale delle presenze sui registri corsi	
	Mancato rispetto e vigilanza delle modalità di espletamento dei Servizi	
	Mancato rispetto della pianificazione dei Servizi	
	Mancato rispetto del piano di aggiornamento rispetto a	



	quanto dichiarato	
	Comportamento non consono al ruolo	
Grave	Mancata sostituzione del personale con altro, in possesso di titoli equivalenti	€ 500,00
	Mancata conformità dei brevetti rispetto a quanto dichiarato (titoli idonei dichiarati in sede di gara)	
	Mancato rispetto del divieto di concedere ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante	
	Mancato rispetto del Regolamento di Impianto	

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

- a) formale contestazione del mancato adempimento da parte del Direttore dell'Esecuzione dell'appalto preposto alla verifica del Servizio (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
- b) diffida ad adempiere (ove la prestazione successiva possa porre rimedio al disservizio): la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere le prestazioni al fine di ripristinare (ove possibile) una situazione adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante in quanto forniti a compensazione del servizio negligente. Entro il termine assegnato, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.
- c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).

In caso di applicazione della penale contrattuale, la Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fideiussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) quando la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) non rispondenza dei servizi prestati alle specifiche di contratto;
- e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- f) in caso di impiego da parte dell'Appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- h) interruzione non motivata del Servizio;
- i) per subappalto non autorizzato;
- j) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà, altresì, diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 27 – RECESSO

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei soggetti ex art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.



In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei Servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 28 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Committente.

L'Impresa è, inoltre, tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Milano.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 30 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Trova applicazione l'articolo 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 31 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c. e dell'articolo 106 co. 1. let. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione



ART. 32 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore verrà nominato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), con la sottoscrizione del contratto di appalto, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che acquisisce in conseguenza dell'attività svolta e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Stazione Appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e delle disposizioni nazionali vigenti;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e dalle disposizioni nazionali vigenti;
3. di adottare le istruzioni specifiche ricevute dalla Stazione Appaltante per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente la Stazione Appaltante in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto della Stazione Appaltante a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 34 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura. Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque ad essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente.

Ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.M. 2/12/2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 35 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Referente dell'Appalto nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione dell'appalto, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del Servizio.



Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Referente dell'Appalto per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La nomina del Referente dell'Appalto deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 36 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore può essere presentata all'esame dalla Stazione Appaltante;
- dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 37 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le Parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È, pertanto, esclusa la clausola arbitrale.

ART. 38 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto N. 16 Piani vasca.

Milano, li 29/03/2023

Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti

